



AVVISO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, DEPOSITO PRELIMINARE E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (RIFIUTI SANITARI) PROVENIENTI DALLE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI - DI PALERMO E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO - PIEMONTE - DI MESSINA. COMPRESO LA FORNITURA DI CONTENITORI, PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EVENTUALI GABBIOTTI DI STOCCAGGIO PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE A DECORRERE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG: LOTTO N. 1: 0428796DA3; LOTTO N. 2: 0428814C7E; CUP: I79E10000000002

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcune ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara in argomento, questa A.O.U.P., nella qualità di Azienda Capofila, ritiene di dover chiarire quanto segue:

L'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto della gara in argomento prevede:

“Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, la raccolta il trasporto ed il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.

L'art. 8 comma 1 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni, già citato nel predetto articolo 5 del Capitolato speciale d'appalto e richiamato come norma di carattere generale, stabilisce:

“Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, la raccolta il trasporto ed il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, **eventualmente** riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.

Il non avere indicato all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto della gara in argomento l'avverbio “eventualmente” è legato alla sola ipotesi in cui la ditta partecipante intenda utilizzare contenitori rigidi, per i quali è obbligatoria la disinfezione ad ogni ciclo d'uso.





**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Per quanto sopra è evidente che è prerogativa del proprietario dell'imballaggio deciderne la destinazione, una volta utilizzato. Va precisato che qualora il proprietario opti per il riutilizzo degli imballaggi, dovrà stipulare apposito contratto commerciale con un soggetto incaricato di provvedere alla disinfezione e alla restituzione degli stessi. In tal caso, gli imballaggi non sono inquadrabili come rifiuti.

La documentazione di trasporto degli imballaggi dall'impianto di termodistruzione all'impianto di sanificazione, identificativa del numero e del peso, sarà quella commerciale e pertanto non afferente alla normativa sui rifiuti.

A tutela dell'idonea funzionalità del contenitore riutilizzabile, risulta opportuno che la ditta stabilisca nell'accordo commerciale un numero definito di trattamenti oltre il quale è previsto lo smaltimento degli imballaggi.

Nel caso in cui il proprietario dell'imballaggio non intenda effettuare il riutilizzo dello stesso oppure opti per l'utilizzo del contenitore monouso di secondo livello, tale imballaggio si configura evidentemente come rifiuto e come tale deve essere trattato in tutte le fasi della sua gestione.

Va da sé che il controllo sul contenitore dichiarato dalla ditta "sanificato" è di competenza della Direzione Sanitaria di questa Azienda la quale, attraverso i propri laboratori, può procedere, in qualunque momento, a tale verifica. Pertanto si è ritenuto superfluo indicare nel Capitolato speciale d'appalto le metodiche di sanificazione dei contenitori, posto che le stesse devono essere attuate presso centri autorizzati.

Le ditte che hanno interesse a partecipare sono, pertanto, tenute ad osservare detto DPR e tutta la normativa che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.

Tanto si rende noto e si conferma che la data di presentazione dell'offerta per la gara d'appalto in argomento, rimane fissata alle ore 13,00 del 05 maggio 2010.
Palermo, 30 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luigi Di Piazza

IL DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO

Dott. Luigi Aprea

